

## PARTE SPECIALE B

# REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

			Firma dell'A. U.
Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	o del Pres. CdA
01		Prima emissione	
02		Revisione 1	



#### **SOMMARIO**

1.	Le fattispecie di reato	3
2.	Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ricettazione,	
rici	claggio e autoriciclaggio	7
3.	Il sistema dei controlli	8
4.	Prospetto dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	10



### Le fattispecie di reato

### Le fattispecie previste dall'art. 25-octies D.Lgs.231/2001

Si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie previste dal codice penale e richiamate dall'art. 25 octies del Decreto 231/2001, come modificate dal D. L. n. 195/2021.

#### Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato (e quindi non ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Quando il fatto è di particolare tenuità è applicata la pena della reclusione sino a sei anni se il danaro o le cose provengono da delitto e sino a tre anni se provengono da contravvenzione.

Tale fattispecie comprende una multiforme serie di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto finalizzate al conseguimento di un profitto; ne deriva che commette tale reato colui che si intromette nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il reato presupposto (delitto o contravvenzione) può essere di qualsiasi natura e non necessariamente contro il patrimonio; inoltre, il reato di ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente ma solo in via mediata da delitto; infine, la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 231/01, sussiste anche quando il responsabile del reato presupposto non è identificato.

#### Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)



Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000 mentre, quando il fatto riguarda denaro, beni o altre utilità provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Nella sua struttura di base, il riciclaggio mira a punire il "lavaggio" ed il reimpiego di beni di provenienza illecita.

Il presupposto del reato è infatti un reato (delitto o contravvenzione), dal quale provengano i beni ripuliti o reimpiegati. Nella sua configurazione legislativa originaria il reato presupposto doveva essere un delitto assai grave come la rapina o l'estorsione aggravate, il sequestro di persona a scopo di estorsione, oppure il traffico di stupefacenti. In seguito, la disposizione è stata estesa a tutti i reati, con il risultato che la sanzione applicabile al riciclatore di beni può essere - ed in realtà spesso è - più grave di quella irrogata all'autore dell'illecito dal quale questi beni sono derivati. (c.d. reato presupposto).

La condotta tipica è dunque, alternativamente, la seguente:

- la sostituzione di denaro, beni o altre utilità, intesa come attività volta a recidere ogni collegamento con il reato presupposto, trasformando in tal modo i beni da illeciti a leciti mediante la sostituzione con altri di uguale o differente natura;
- il trasferimento di denaro, beni o altre utilità, inteso come spostamento, spesso reiterato, da un soggetto a un altro, come ad es. i cambi di intestazione di immobili o titoli;
- il compimento, in relazione ai predetti beni, di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: si tratta di un'ipotesi residuale e onnicomprensiva intesa a sottolineare che si tratta di reato a condotta libera, cioè realizzabile nella pratica con le più varie modalità, non predeterminate dalla norma incriminatrice secondo schemi rigidi.

#### Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art 648-ter c.p.).

Tale fattispecie si configura, in via residuale rispetto ai reati sopra menzionati (fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-bis c.p.), nell'ipotesi di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità se provenienti da delitto, con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 ad euro 25.000 mentre, quando il fatto riguarda denaro, beni o altre utilità provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.it

Introdotto nell'ordinamento sulla base della Convenzione ONU di Vienna del 20.12.88 dalla L. 55/90 esso pure è stato innovato dalla L. 328/93 in ottemperanza alla direttiva 166/91 CE.

Si tratta dunque di una fase successiva e ulteriore rispetto a quella del riciclaggio tipico, nella quale i proventi delle attività delittuose invadono illegittimamente, ma in forma apparentemente legittima, le attività economiche e finanziarie. Ne deriva un grave danno del mercato e della pubblica economia, anche per la sleale concorrenza che viene oggettivamente a crearsi tra chi dispone di capitali secondo le regole del rischio e chi ne dispone a costo irrisorio per contiguità criminose.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

#### Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

La norma è stata introdotta dalla L. n. 137/2023 e modificata dal D. L. n. 19/2024 e così recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

Per la punibilità del reato di cui all'art. 512-bis c.p., occorre il fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Siamo in presenza, infatti, di un reato istantaneo con effetti permanenti a forma libera, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia protesa ad eludere le disposizioni legislative in tema di misure di prevenzione, di modo che, per detta sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto.

Lo scopo elusivo che connota il necessario dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito.

La conseguenza della qualificazione del reato in oggetto come reato di pericolo astratto a consumazione istantanea è la sufficienza, per la sua commissione, che l'agente compia un qualsiasi negozio giuridico al fine



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.it

di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal successivo raggiungimento dello scopo prefissosi; la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante e su base parziale, ossia alla luce delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale.

Il reato di cui all'art. 512-bis c.p. è un reato solo eventualmente plurisoggettivo, con la conseguenza che il terzo fittiziamente interposto risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma. Ciò rileva se la società risulta fittiziamente intestataria della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.

Così, ad esempio, è stato ritenuto che la cessione delle quote societarie, lungi dall'essere il frutto di una genuina volontà negoziale, ha rappresentato lo schermo dietro il quale si è tentato di porre al riparo le predette quote dai rischi di una possibile confisca di prevenzione, potendo a tal fine confidare sulla compiacente collaborazione prestata dall'intestatario interposto.

#### Autoriciclaggio (art 648-ter 1 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione, punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

È prevista la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 se il reato presupposto è un delitto e la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500, se il reato presupposto è una contravvenzione, con i limiti edittali indicati.

#### La pena è:

- aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale;
- diminuita quando il delitto "a monte" prevede la pena edittale massima non superiore a 5 anni di reclusione, tranne i delitti commessi nell'ambito di associazioni a delinquere di stampo mafioso (416-bis del c.p.);
- ridotta fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Tale fattispecie, è stata inserita nel codice penale dalla Legge 186/2014, "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17



dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015. La stessa novella ne ha previsto l'inserimento nell'elenco dei reati "presupposto" 231, nell'ambito dell'art. 25 octies.

Tale reato costituisce un'importante novità ed evoluzione rispetto al riciclaggio classico, che prevede l'impiego e la sostituzione di proventi da reato commesso da terzi. Nel caso dell'autoriciclaggio, il soggetto attivo del reato a monte può essere chiamato a rispondere anche dell'impiego del provento dello stesso.

Aspetti di rilievo da sottolineare in questa sede:

- ovviamente per la sussistenza della fattispecie è necessario che vi sia una ulteriore condotta da parte del medesimo soggetto attivo specificamente finalizzata al reimpiego del profitto illecitamente ottenuto ed in modo da ostacolare in concreto l'identificazione dell'illecita provenienza;
- potenzialmente qualsiasi reato (delitto o contravvenzione) dal quale si produca un profitto può costituire la premessa per l'integrazione dell'autoriciclaggio.

Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

L'analisi dei processi aziendali svolta durante i lavori di aggiornamento del presente Modello ha consentito di individuare le attività aziendali in cui potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, di seguito sono elencate le attività sensibili rilevate:

#### a) Processi amministrativi-contabili, formazione del bilancio ed operazioni societarie

Comprende la gestione delle incombenze connesse al ciclo amministrativo attivo e passivo, gli adempimenti fiscali e la redazione delle dichiarazioni fiscali della società ed, infine, le operazioni societarie, quali finanziamenti soci e acquisizioni. L'attività si riferisce altresì alla raccolta ed elaborazione dei dati contabili di chiusura, alla redazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, delle relazioni e dei prospetti allegati al bilancio e a qualsiasi altro dato, prospetto o operazione relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.

#### b) Approvvigionamenti

In tale ambito sono considerate le operazioni di approvvigionamento sia di beni e sia di servizi necessari al corretto funzionamento dell'attività aziendale.

#### c) Consulenze e attività professionali

Si tratta delle attività rivolte a soddisfare le esigenze di acquisto di consulenze e di servizi professionali, compresi quelli caratterizzati da *intuitu personae*.



#### d) Gestione flussi finanziari - tesoreria

Il processo in esame comprende la gestione dei pagamenti e degli incassi, le attività di tesoreria e la pianificazione delle esigenze finanziarie, nonché le movimentazioni delle casse.

#### e) Finanziamenti pubblici ed erogazioni pubbliche

L'attività indicata comprende le modalità di richiesta, di gestione e di rendicontazione dei finanziamenti erogati da enti pubblici e fondi interprofessionali eventualmente richiesti dalla Società.

### Il sistema dei controlli

#### Il sistema in linea generale

Le attività sensibili vengono svolte nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, delle norme del Codice Etico, dei valori e delle politiche della Società, delle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e di Confitarma, prevede con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "specifici", applicati alle singole attività sensibili;

#### Principi di controllo generali

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei Soggetti aziendali interessati dai processi sensibili rilevati di porre in essere o concorrere, in qualsiasi forma, nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati oggetto della presente parte speciale.

A tal fine, è fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai Dipendenti e fornitori (nell'ambito delle attività da essi svolte) di:

porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del Decreto
o porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non realizzando in concreto alcuna delle ipotesi
criminose sopra delineate, possa in astratto integrarle;



- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose dei principi e delle norme del Codice Etico, previsti ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- in particolare, è fatto assoluto divieto di intrattenere rapporti con i fornitori di beni e servizi che non siano improntati alla massima ed assoluta trasparenza nella prospettiva di evitare accordi che possano portare all'utilizzo di documenti fiscali in tutto o in parte inesistenti con conseguente illecita ed indebita retrocessione di somme in contanti, con le quali potrebbero essere formate disponibilità per la commissione di altri reati, quali quelli di corruzione (sia verso la P.A. e sia verso i privati) o l'autoriciclaggio, nel caso di reimpiego;
- acquistare o comunque ricevere a qualsiasi titolo beni da soggetti o con modalità che possano far dubitare della liceità della provenienza del bene stesso;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

Inoltre, tutti i soggetti che operano per la Società devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/parti correlate;
- garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i
  paesi di cui alla c.d. "white list" definita dal D.M. 21 novembre 2001 e con quelli a regime fiscale
  privilegiato indicati al D.M. 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi/joint venture con altre imprese, ai rapporti intercompany;
- attuare una costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio; dare evidenza delle attività e dei controlli svolti.

#### Principi di controllo specifici

I principi di controllo di carattere specifico sono di seguito indicati e sono descritti in corrispondenza di ogni processo sensibile:



- Esistenza di procedure/linee guida formalizzate: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- <u>Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici</u>: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- Separazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi.
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

### Prospetto dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

### Segnalazioni

Tutte le unità organizzative coinvolte nel processo devono dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza per eventuali significativi scostamenti dai flussi procedurali o per eventuali criticità significative e rilevanti ai fini dei modello organizzativo.

Il canale informativo è l'indirizzo di posta elettronica:

#### segnalazioni.odv@.alilauro.it

#### Flussi Informativi



I Responsabili di funzione dovranno garantire l'invio delle informazioni all'Organismo di vigilanza sulla base di quanto previsto dalla Parte Generale del Modello Organizzativo, paragrafo 3.6, Reporting nei confronti dell'OdV, al quale si rimanda.